Pratiche

studio avv. Birondi

4 luglio - Soc. Lepotina
Cassazione

ASSR

(Mod. 30 Telegr. 1930)
(A/VIII)

Indicazioni eventuali abbreviate

INDICAZIONI DI URGENZA						UFFICIO TELEGRAFICO DI
	Urgente	oppure = D =	Avviso di ricevimento postale	oppure = PCF =		
	Urgentissimo	» = UGS =	Far proseguire	= FS =		
	Parzialmente urgenti	» = PU =	Far proseguire pagato	= FSP =		
	Differito	» = LCF =	Posta raccomandata	» = PR =		
		» = LCO =	Espresso pagato	» = XP =		
		» = LCD =	Da consegnarsi in mani proprie	» = MP =		
	Risposta pagata (lire e franchi oro)	» = RPx =	Fermo telegrafo	» = TR =		
	Telegramma collazionato	» = TC =	Fermo posta	» = GP =		
	Avviso di ricevimento telegrafico	» = PC =	Fermo posta raccomandata	» = GPR =		
	Avviso di ricevimento telegrafico urgente	» = PCD =	X [illegible]			
			Comuni [illegible]			

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza [illegible] =(0= 2.00 28)=(4)=.
Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irr[illegible] devono essere completate dal mittente.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fat[illegible] ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il 13 1 5 193 ore
Ricevente
Pel Circuito N. 0 0 Sassella

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e pei telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.
Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

010 X 13 28

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ora e minuti	

1902. ROMA MILANO 11199-23/22-25-11 50

= PREGOTI AVVERTIRE PALLASTRELLI CHE LO SARO GENOVA MATTINA 28 DIMMI SE EGLI CONFERMA SALUTI = BIRONDI

Fatevi correntisti postali - Pagamenti e riscossioni in tutte le località del Regno - Fra correntisti i pagamenti e le riscossioni, mediante postagiro, sono eseguiti senza limitazione di somma ed in esenzione da qualsiasi tassa.

[illegible] — S.A.I.A. [illegible] — c. 353.000

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.
Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.

N. B. - Primo lembo da piegare

5 marzo 1932

Caro Birondi,

Ho visto finalmente l'on. Giovanni Pallastrelli.

Egli non si è mostrato contrario ad un accomodamento prima della pronuncia del lodo arbitrale. Ma, a giudizio suo, una transazione non potrebbe farsi che tenendo conto di queste tre ~~elementi~~ domande delle parti:

1° ~~la~~ restituzione della cauzione

2°. ~~indennizzo~~ compenso pei materiali del Palestro

3°. rifusione di danni all'Impresa.

Sul primo punto ~~è~~ è facile l'accordo consentendo l'Impresa alla restituzione.

Ma l'Impresa non abbandonerebbe il terzo punto se non si rinunziasse da parte del Palestro ad ogni compenso pei materiali.

È possibile intendersi su queste basi? Io non ho dati per misurare il valore dell'accordo.

Ciao. Cordiali saluti.

Ho scritto malefiziosa

Conte on. Giovanni Sallustrelli.

Via Tito Livio 26

1895

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Sua Eccellenza

AVV. IVANOE BONOMI

ROMA

Piazza Libertà = 4

ROMA
DISTRIBUZIONE
13 · III

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

Milano, 11 Marzo 1932.

Caro Bonomi,

Sistemazione on. le Gorio

Ho letto la tua domanda e mi pare che vada benissimo.

Il punto essenziale però è che il Ministero comprenda che siamo in materia di applicazione del D.L. del settembre 1931, e che la Commissione, se Commissione è stata nominata, non dimentichi la parte politica della situazione di Gorio e largheggi per lui.

Con Nicotera poi dovresti premere perchè non si vada al di sotto di un assegno annuo di lire 200/mila.

Occorre inoltre far svelto perchè le banche bresciane dopo il terremoto dei giorni scorsi son diventate inquiete ed impazienti.

Sappimi dire le tue esatte impressioni in argomento.

Tieni presente che qui contrariamente a quello che in un primo momento si era detto, l'ispettore generale ha avuto incarico di fare la perizia. Ve ne sono 18 affidate soltanto a lui: e puoi quindi immaginarti come sia indispensabile premere perchè faccia presto.

Tienmi informato e abbiti una cordialissima stretta di mano dal tuo

aff.

Bruno

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

Milano, 22 Marzo 1932.

Caro Bonomi,

Ti attendo giovedì 24 corrente al mio studio.

Ti ripeterò più diffusamente a voce quello che ti comunico ora per iscritto, in ordine all'arbitrato PALESTRO = IMPRESA LAVORI PUBBLICI.

Il Pallestrelli evidentemente è in mala fede quando propone una sistemazione transattiva così come me l'hai espressa tu nella tua lettera del 5 corrente.

Non devi dimenticare che la cauzione è stata fatta dalla Impresa Palestro; che i materiali, arbitrariamente usati dalla Società Impresa Lavori Pubblici, di proprietà Palestro, sono stati di comune accordo fra le parti valutati oltre 550.000 lire; che infine nessun danno la Soc. Impr.Lavori Pubblici (S.I.L.P.) ha avuto, perchè ci è noto: a) che i brevi ritardi nella costruzione non sono imputabili al Palestro; b) che comunque essi sono stati sanati dalla Direzione delle Ferrovie; c) che è nell'interesse e delle Ferrovie e della S.I.L.P. il ritardare la conclusione dei lavori, dato lo stato attuale del bilancio del Ministero delle Comunicazioni.

Tieni inoltre presente che il nocciolo della questione consiste in questo:

Nell'illegittimo comportamento, cioè, della Società Impresa Lavori Pubblici la quale, attraverso un quasi delitto riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Spezia, e posto a base della principale domanda arbitrale della Impresa Palestro, ha violentemente spossessato l'Impresa dei suoi cantieri, e vorrebbe liberarsi dalle conseguenze di questo atteggiamento adducendo di esservi stata costretta per i ritardi frapposti dall'Impresa Palestro nella costruzione del tronco.

Orbene, i ritardi = saremo in grado di documentarlo = non sono stati così

gravi,come l'Impresa Lavori Pubblici vorrebbe sostenere, tanto più che la Direzione Generale delle Ferrovie ha bonificato le multe.

La vera ragione fu un'altra. Pallestrelli ed i suoi amici desideravano liberarsi del contratto intervenuto tra l'Ufficio Lavori delle Ferrovie e la Soc.Impresa Lavori Pubblici. Essi speravano che Palestro si lasciasse indurre ad offrire una cifra molto alta. Quando si accorsero che il Palestro a ciò non giungeva, agirono con la violenza, inscenando la commedia del ritardo della costruzione, del mutamento di progetto, dei pericoli gravi che avrebbero dovuto subire.

E allora ti sembra possibile che la Impresa Palestro debba acconciarsi a subire una burla come quella d'una transazione del genere segnalata da te dal Pallestrelli, dopo di aver sacrificato almeno un paio di milioni per dar corso al contratto concluso con la S.I.L.P. ?

Una transazione del genere di quella offerta dal Pallestrelli ci fa preferire senz'altro l'alea di un giudizio arbitrale; tanto più che il Pallestrelli, con la sua tattica temporeggiatrice, ci vorrebbe anche portare alla fine di luglio, per sopra mercato.

Devi quindi dire al Pallestrelli che se egli ha delle serie intenzioni transattive, esse possono concretarsi entro il termine di proroga concesso al Collegio Arbitrale; termine che va a scadere il 30 aprile p.v.

Occorre poi che l'Impresa Lavori Pubblici si prepari, se vuol transigere, a restituire la cauzione = che è di L. 300.000 = versando un milione e mezzo a risarcimento dei danni che il suo contegno ha provocato.

Il fondamento di questa nostra richiesta traspare in modo evidente dall'abile memoria presentata agli arbitri dall'avv. Canale. Te l'accludo in copia, perchè tu possa renderti conto a pieno della situazione.

In via riservata ti aggiungo che nella cifra di Imilione e I/2 potremo forse conglobare l'ammontare della cauzione: in ogni caso sarebbe sempre compensata dal prezzo dei materiali dei cantieri già di proprietà Palestro che rimarrebbero definitivamente assegnati alla S.I.L.P.

Conto sulla tua autorevole e acuta collaborazione, e ti saluto con viva cordialità.

ARBITRATO S I L P - P A L E S T R O

MEMORIA DEL GEOM.PAOLO PALESTRO (1°marzo 1932-X)

=========

ECC.MO COLLEGIO ARBITRALE,

Ad esecuzione avvenuta degli incombenti istruttori d'interrogatorio, prova testimoniale perizia ~~dei~~ il sig.Palestro sottopone all'Ill.mo Collegio, in rapida sintesi,i motivi delle sue domande e delle sue difese.

=========

1°= Gli accordi intercorsi tra il Palestro e la SILP sono accertati,quanto è accertata,anche per concorde riconoscimento delle parti,la loro natura giuridica di subappalto.

==========

2°= E' pure certo ed incontrovertibile che,mentre l'esecuzione di detti accordi era in corso,essi furono rescissi,per opera e fatto della SILP.

==========

La rescissione ex arbitrio,avvenne nel 19 aprile 1929,mediante questa serie di fatti compiuti dalla SILP;allontanamente del Palestro,e suoi dipendenti dai lavori; impossessamento da parte della SILP dei lavori compiuti ed in corso di esecuzione; e sua sostituzione al Palestro nella continuazione dei lavori stessi; impossessamento dei macchinari,utensili e mezzi d'opera del signor Palestro; impossessamento anche delle provviste tutte esistenti nei magazzeni come esplosivi,miccie, ecc.del sig.Palestro.

Questi fu così spogliato di ogni sua cosa,con ingentissimo danno materiale e morale.

Il modo con cui fu tutto ciò consumato fu laviolenza.

Lo allontanamento del Palestro e suoi dipendenti dai lavori non fu preceduto da nessun provvedimento di autorità qualsiasi,giudiziaria o amministrativa,competente ed incompetente,nemmeno da una diffida o messa in mora.

Lo spoglio del Palestro in rispetto ai lavori,ai macchinari,utensili,mezzi d'opera e provviste fu coevo e successivo a due decreti del Pretore di Spezia i quali però,a parte la intrinseca loro illegalità per eccesso di potere ed incompetenza,consentivano unicamente lo inventario delle cose delle quali laxSILP fece la violenza manuprensione.

Ed è a rilevarsi,subito,che la SILP,a tutt'oggi è cosi alla distanza di tre anni,ha tutto il mal tolto consumato,senza aver pagato e nemmeno offerto in concreto e realtà un centesimo ! Tutto si è limitato ad una offerta labiale, fatta subito,dopo il violento spoglio,offerta labiale che si è tradotta in effetto,in una canzonatura,aggiungenta al danno le beffe,anche per le contestazioni ed ungues sollevate dalla SILP,in sede arbitrale,per la valutazione del tolto.

==========

La prova di questi fatti nella loro consistenza delittuosa è sicura ed incontrastabile.

L'allontanamento violento dei lavori e cantieri del Palestro e suoi dipendenti,non preceduto da alcun ordine o provvedimento di autorità,è documentato dal ricorso,che nel 19 aprile 1929 la SILP presentava al Pretore di Spezia,per ottenere il decreto autorizzante l'inventario.

Ivi si legge invero.....allontanato il Palestro la SILP chiede autorizzazione all'inventario.....

E' del resto,tale allontanamento violento,emerso dalla confessione della SILP,

Il modo con cui fu tutto ciò consumato fu laviolenza.

Lo allontanamento del Palestro e suoi dipendenti dai lavori non fu preceduto da nessun provvedimento di autorità qualsiasi,giudiziaria o amministrativa,competente ed incompetente,nemmeno da una diffida o messa in mora.

Lo spoglio del Palestro in rispetto ai lavori,ai macchinari,utensili,mezzi d'opera e provviste fu coevo e successivo a due decreti del Pretore di Spezia i quali però,a parte la intrinseca loro illegalità per eccesso di potera ed incompetenza,consentivano unicamente lo inventario delle cose delle quali laxSILP fece la violenza manuprensione.

Ed è a rilevarsi,subito,che la SILP,a tutt'oggi è cosi alla distanza di tre anni,ha tutto il mal tolto consumato,senza aver pagato e nemmeno offerto in concreto e realtà un centesimo ! Tutto si è limitato ad una offerta labiale, fatta subito,dopo il violento spoglio,offerta labiale che si è tradotta in effetto,in una canzonatura,aggiungenta al danno le beffe,anche per le contestazioni ed ungues sollevate dalla SILP,in sede arbitrale,per la valutazione del tolto.

==========

La prova di questi fatti nella loro consistenza delittuosa è sicura ed incontrastabile.

L'allontanamento violento dei lavori e cantieri del Palestro e suoi dipendenti,non preceduto da alcun ordine o provvedimento di autorità,è documentato dal ricorso,che nel 19 aprile 1929 la SILP presentava al Pretore di Spezia,per ottenere il decreto autorizzante l'inventario.

Ivi si legge invero.....<u>allontanato il Palestro</u> la SILP <u>chiede autorizzazione all'inventario</u>.....

E' del resto,tale allontanamento violento,emerso dalla confessione della SILP.

Così incontrovertibilmente,appaiono accertati gli atri fatti, Fra l'altro dagli atti giudizialmente notificati,coi quali la SILP rispondeva alle proteste del Palestro.

Tali controproteste sono atti di parte ed hanno efficacia quindi di piena prova.

====

L'illegalità ed illegittimità dell'operato della SILP sono della massima gravità

Nei fatti consumati dalla SILP,invero,si hanno tutti gli estremi della re= scissione ex arbitrio e violenta,nonchè dello spoglio e dell'appropriazione inde= bita.

L'illegalità ed illegittimità sono incontrovertibili alla stregua dei più ov= vii principi di diritto ed alla stregua delle disposizioni delle leggi.

La SILP ha tentato di legittimare i fatti illeciti e delittuosi da essa compiu= ti,adducendo una pretesa inadempienza del Palestro.

Dimostrammo e dimostreremo come tale inadempienza non sia mai esistita;che essa non sia che un serotino tentativo della SILP; ma volendo ahche ammetterla, in via di assurda ipotesi,itanto è certo che quanto compì la SILP resterebbe,sem= pre un delitto civile,come già ebbe a qualificarlo l'Autorità Giudiziaria che ebbe ad occuparsi della vertenza prima dell'attuale giudizio arbitrale.

Supposta una inadempienza del Palestro,intanto la SILP non aveve diritto di rescindere il contratto,tanto meno di impossessarsi dei lavori,dei macchinari,u= tensili e mezzi d'opera del Palestro,e PEGGIO di impossessarsi delle di lui prov= viste ed utensili di lavoro ancora a magazzeno.

L'art.1165 del Cod.Civ. che disciplina la risoluzione del contratto,pel caso che uno dei contraenti non adempia la propria obbligazione;dispone "il contratto non è sciolto di diritto,la risoluzione del contratto deve domandarsi giudizialmente"

Quindi la rescissione di fatto,senza l'intervento del giudice anche nella ipotesi dell'inadempienza del Palestro,fu illegale,ed illegittima.

Nè può la Silp tentare di coprire l'illegalità e la illegittimità del suo operato,invocando i decreti emessi dal Pretore di Spezia.

Per l'allontanamento del Palestro dai lavori,in che si sostanzia la rescissione di fatto del contratto,fu consumato anteriormente a qualsiasi ricorso,della Silp al Pretore ed a qualsiasi provvedimento di questi.

Perchè al Pretore non fu chiesto e non poteva chiedersi alcun provvedimrnto di rescissione contrattiale.

Tanto meno quindi esiste un provvedimento del giudice che abbia per oggetto la rescissione.

Si ricorse al Pretore,chiedendogli la nomina di periti per compiere constatazioni ed inventari,null'altro.

In questo senso e a detto fine soltanto provvide il Pretore.

Quindi nessun provvedimento di giudice copre,anche dal solo lato formale,la illecita antigiuridica ed illegale operato della SILP.

Riesce quindi inutile il rilievo della nullità assoluta dei provvedimenti pretoriali suddetti per eccesso di potere ed incompetenza del giudice che li ha emessi.

Per quanto si possa estendere il disposto dell'art.71 cod.comm.non si potrà mai ricavare da esso la giuridica possibilità di ordinare constatazioni per giunta di natura immobiliare,ed inventari di cose e tanto meno potere a tali fini nel pretore del luogo in cui ha sede il Tribunale,dato anche il presunto valore sorpassante ogni limite della competenza pretoriale.

Ed ormai jus receptum giurisprudenziale che non possa avere applicazione l'art. 71 cod.comm.fuori ed al di là del caso in esso previsto di vendita di merci.

Ma la SILP ha consumato un fatto che supera per la sua gravità ogni limite, quello cioè dell'appropriazione delle cose del Palestro che non erano nemmeno ancora in opera che non erano u accessorio dei lavori perchè stavano ancora a magazzeno.

La rescissione del contratto importa la restitutio in integrum. Palestro sia allontanato dai lavori,di questi si impossessi la SILP;la SILP li continui. Ma a Palestro si lascino le cose sue.

Si può giungere fino a spiegare,se non a legittimare,l'uso di quelle cose del Palestro che erano infisse,che erano aderenti nei lavori.Ma delle altre,di quelle cioè che erano a magazzeno non si può nè ammettere nè spiegare l'appropriazione senza che balzino gli estremi tutti di un delitto vero e proprio. Su questo gravissimo fatto dovremo ritornare,ma ci interessa intanto e subito richiamare su di esso la attenzione ed il giudizio del Collegio,riportando queste gravi espressioni usate dalla sentenza del Tribunale della Spezia delli 5 maggio 1929 nella causa vertita tra le odierne parti.

Si legge nell'accennato documento (e cioè la controprotesta della SILP delli 7 magg.1929: "Non appena i sigg.Periti avranno terminati i loro accertamenti ed avranno depositato le loro relazioni e si potrà cosi stabilire la reale effettiva esistenza dei macchinari utensili e materiali di proprietà Palestro,la SILP non mancherà di renderne edotto il sig.Palestro,facendogli conoscere di quali materiali,utensili ed altro di spettanza del Palestro,essa intenda servirsi e di quali esso Palestro debba provvedere a farne regolare e sollecito ritiro.....

"Ora non può sorgere il minimo dubbio come tutto ciò consumi un delitto civile, che obbliga la SILP non solo alla restituzione ma anche al risarcimento di tutti i danni che il Palestro dimostri di avere risentito quale conseguenza imme-

"diata e diretta di codesto contegno,deliberatamente illegittimo,e che perciò possono andare oltre al puro rimborso del prezzo delle cose distratte ed al pagamento dovuto per la dimin zione del valore deperito dall'uso arbitrario".

La Silp osò assumere,come già dicemmo,quando fu ricercata delle responsabilità gravissime a suo carico derivanti e consequenziali al suo illecito operato,pretese inadempienze già prima consumate dal Palestro.

Queste inadempienze consisterebbero,secondo la SILP,in due fatti e cioè nella sospensione dei lavori e nel cambiamento del metodo di perforazione della galleria tentato dal Palestro.

Possiamo dimostrare che il primo fatto non si verificò e che quanto accadde, e la SILP qualifica sospensione,fu non solo un semplice rallentamento,ma di insignificante portata sotto ogni aspetto che non può quindi qualificarsi come inadempienza,tanto meno di grado tale da costituire motivo di rescissione e risoluzione del contratto

b) che il secondo fatto,ossia la adozione di UN METODO DI ESCAVAZIONE,o PERFORAZIONE della Galleria diverso da quello già iniziato dalla SILP ERA COSA CHE SPETTAVA alla libera iniziativa del sig.Palestro e cosi non poteva costituire una colpa contrattuale e quindi una inadempienza;che comunque non hanno consistenza le congetture catastrofiche della SILP;e che essendo stato il cambiamento del metodo reso impossibile dalla rescissione arbitraria del contratto ad opera della SILP,esso non ha potuto di fatto costituire inadempienza e causare danno.

Per quanto riguarda la sospensione è del caso di rilevare subito come debba ritenersi inconsistente e mancata la prova assunta in proposito dalla SILP. La Silp per soddisfare l'onere probatorio circa la sospensione ha prodotto una serie di documenti quali lettere sue a Palestro,lettere dell'ing.Girard ad essa SILP ed il Palestro e alcuni ordini di servizio.

Esaminando tali documenti ci si accorge,innanzi tutto,che essi costituiscono una triplice edizione di uno stesso fatto.

Sulla metà del mese di marzo 1929 il Palestro fu costretto per ordine degli assistenti delle FF..SS.a sospendere i lavori di muratura.

Questo fatto fu oggetto di lettere della Silp,di lettere di Girard e di un ordine di servizio.

Orbene la Silp produsse le lettere sue,quelle di Girar e 2 volte l'ordine del servisio(vedasi allegati n.22 e 29).

Distribui poi questi documenti parte in principio del volume degli allegati,parte in fine intercalandovi documenti di altre date per cui gli ultimi,pur avendo l'identico oggetto dei primi,danno l'impressione che abbiano per oggetto altri e diversi fatti di sospensione e questa appaia quasi come un fatto ripetuto più volte e quasi continuativo.

In sostanza la SILP fa fare coi suoi allegati il giuoco della comparse teatrali che entranoa da una quinta ed escono dall'altra,ma sono sempre le stesse !

Cosi rispondendo agli interregatori l'amministratore Pallastrelli osò riferire di aver avuto ripetuti richiami dalla Direz. Gen.delle FF.SS/ per le avvenute sospensioni.

Mentre tali richiami non possono essere veri,poichè la SILPA era e doveva essere sconosciuta alla Direzione delle FF.SS.in rispetto ai lavori della Biassa appaltati come è incontrovertibile,al solo ing.Girard.

Ciò emerge anche dal fatto che gli ordini di servizio prodotti dalla SILP,emanati dal direttore in loco dei lavori,ing.Cotelli,che sia detto subito non parlavano d'interruzione,ma solo di rallentamento erano diretti all'ing.Girard e non alla Silp.

Durante l'esecuzione della prova la Silp ha prodotto un preteso manifesto,o

avviso col quale si sarebbe comunicato al pubblico la sospensione,sine die, dei lavori della galleria della Biassa. Il manifesto sarebbe,dice la Silp, stato affisso alla porta del cantiere e avrebbe portato la firma del Palestro

Ora la produzione ha tutto il sapore di un artificio per una serie di spo tanei ed eloquenti rilievi,che costituiscono altrettante presunzioni gravi e concordanti.

Il manifesto ha le dimensioni di un biglietto da visita, Era diretto al pub= blico e si direbbe formato apposta perchè nessuno lo vedesse !

E nessuno lo ha infatti veduto. Deposero i testi Pluda,capo cantiere d l'ing. Girard,l'appaltatore,di non averlo nè visto nè di averne avuta notizia.

Ha poi una data sospetta,quella del 17 aprile 1929,la vigilia cioè dell'allon tanamento violento del Palestro,e del ricorso al Pretore per ottenere decreti per la cohstatazione e gli inventari e che furono usati invece dalla SILP per impossessarsi di tutte le cose del Palestro. La stessa Silp non ha saputo co= me lo abbia auto.

Il suo contenuto è accertato menzognero,perchè tanto il giorno 17 che il gior no 18 si lavorò alla perforazione della galleria ed alla costruzione delle mu rature,come appare dalle giornaliere che si producono e che in seguito avremo occasione di illustrare. Sorge legittimo il dubbio che esso sia stato scritto da chi poteva giovarsene !

Donde la prova assunta dalla Silp non ha seria consistenza per quanto mali= ziosamente ordita.

Tali inconsistenti e sospette risultanze sono travolte dalla contrpprova Pa= lestro/

Questa controprova consiste di fatti di carattere soggettivo ed oggettivo.

Il primo fatto è quello delle trattative intercorse tra la Silp e Palestro.

E' incontroverso che esse avevano per scopo e fine la cessione più,totalitaria dei lavori a Palestro.

E' di sommo rilievo la data nella quale si iniziarono(marzo 1929)perchè essa accerta che le trattative furono aperte,quando da nove mesi,Palestro stava eseguendo i lavori e quando così la sua capacità lavorativa in rispetto ai lavori stessi era conosciuta e quando già tutti gli ingranditi incidenti si erano verificati.

Esse durarono nel marzo e nell'aprile 1929.Il 18 aprile e così alla vigilia dello spossessamento violento del Palestro vi fu ancora una seduta in proposito,che forse era un tranello !

Queste trattative documentano= contro ogni insinuazione della SILP=,che Palestro aveva decisa,forte e ferma volontà di eseguire i lavori e sicurezza di eseguirli nel termine e con vantaggio. Ciò è accertato dal fatto che Palestro offriva per la cessione totalitaria L.400.000.=

Ed accertarono anche che la Silp aveva piena fiducia nella capacità del Palestro,poichè era pronta alla cessione. Faceva solo ostacolo il desiderio di essa di avere un maggior bottino. Voleva un milione. Era questione di denaro non di sfiducia nella regolare esecuzione del elavoro ! Anche Girard entrò nelle trattative ed anche lui faceva questione di compensi.

Dunque le trattative,il loro fine,l'epoca in cui furono tenute,il motivo per cui non riuscirono a conclusione escludono lo assunto della SILP documentando che ancora nello aprile 1929 da Silp riteneva che il lavoro fosse proceduto regolarmente e regolarmente potesse essere dal Palestro compiuto.

Sarà più tardi che la SILP a fini difensivi inscenerà le sospensioni e col sistema tecopiano dirà di essersi mossa a fine di pubblico bene !

La inconsistenza dello sforzo probatorio della Silp sorge poi da altri fatti di controprova.

Le pretese sospensioni non furono che due insignificanti rallentamenti.!
Il primo si verificò nel 15 marzo 1929 e durò due giorni non un'ora di più. Ebbe causa nell'ordine impartito dagli assistenti delle FF.SS a causa nella ritenuta necessità di lavara la sabbia. Ordine codesto a cui Palestro non potè obbedire,anche perchè negli impianti e macchinari consegnatigli dalla Silp mancavano quelli per la lavatura della sabbia.
Ciò emerge dagli allegati prodotti dalla stessa Silp portanti i numeri.....
Furono sospesi i lavori di misurazione,ma continuarono gli altri,quelli di perforazione in ispecie
Ciò emerge dalle giornaliere che si producono dalle quali appare,in modo incontrovertibile,che anche nei giorni 15 e 16 marzo,lavorarono gli operai minatori ed affini.
Ne è il caso di rilevare,perchè cosa notoria,che le giornaliere per la finalità loro hanno la forza probante di un pubblico documento.
Dunque si tratta non di sospensione,ma di rallentamento.
Un secondo brevissimo periodo di rallentamento si verificò sulla fine del mese di marzo dovuto alla necessità di costrurre nella galleria il piano inclinato per la perforazione della galleria colsistema ad un unica avanzata.
Anche per questo periodo la SILP gridò contro la sospensione,ma le giornaliere documentano che si trattò di solo rallentamento,perchè accertano che in quel periodo lavorò un numero di operai notevole.
E che di rallentamento e non di sospensione siasi trattato risulta pur anche dall'ordine di servizio delli 6 aprile n.74,edito due volte negli allegati della Silp,sotto i numeri 22 e 29,poichè in esso si legge:"collo pressochè totale sospensione quelli utili alla avanzamento della galleria della Biassa e con una riduzione di forza di circa 350 a 90 operai".

La SILP ha preteso e pretende,che il Palestro sia incorso in un'altra colpa contrattuale,che le avrebbe dato ragione di rescindere il contratto e le darebbe diritto al risarcimento dei danni.

Tale grave colpa contrattuale consisterebbe nel fatto di avere voluto il Palestro adottare per la perforazione della galleria il metodo od una sola avanzai in calotta.

La silp non si è preoccuoata di dimostrare che il fatto suddetto fosse cosa contrattualmente vietata al Palestro. Essa si è unicamente attardata,con diffu se argomentazioni di carettere tecnico,a sostenere i pregi del sistema di perforazione a 2 avanzate;i difetti di quello ad una sola avanzata per concludere,che il sistema che il Palestro voleva e stava per adottare avrebbe reso impossibile l'esecuzione dei lavori entro il termine prefisso ed avrebbe anzi dato luogo ad un grave ritardo.

E' facile dimostrare come la pretesa della SILP non abbia consistenza qualsias Il primo rilievo è di carattere giuridico ed è perentorio.= Ed è quello che il Palestro,alla stregua degli accordi aveva piena libertà e conseguentemente diritto di adottare per la perforazione della galleria il sistema ad una sola avanzata in calotta. Basta all'uopo rifarsi agli accordi.

Nessuna norma circa il metodo della perforazione era stata fissata e tanto meno ve ne era alcuna che proibisse la perforazione della galleria ad una sola avanzata.

Nè vi poteva essere. L'appaltatore è libero di adottare il sistema di perforazione a lui meglio visto,poichè il metodo con cui condurre i lavori spetta, sovranamente,all'imprenditore ed alla di lui libera iniziativa. Egli doveva eseguire lo scavo,la perforazione colle dimensioni prescritte nel termine fissato, ma circa il metodo a lui spettava ogni maggior libertà.

Tale era la condizione in cui si trovava anche il subbaltatore o cottimista.

Se questo è vero e esatto,e certamente è vero ed esatto,il fatto del Palestro non può costituire la violazione di alcuna norma o regola contrattuale e così

non può essere e costituire una colpa.

Donde ne consegue che la pretesa della SILP di elevale ad inadempienza contrattuale il metodo di perforazione ad una sola avanzata è infondata ed ingiusta.

Questo dispensa da ogni altro rilievo.

Ma si può aggiungere che la perizia ha accertato che tutte le elucubrazioni della Silp circa il pre= teso grave ritardo che ne sarebbe conseguito non han= no consistenza.

Invero se il perito si è riferito alla opinione dei dotti Brandau e Biadego per sostenere preferi= bile il sistema della doppia avanzata a quello della unica avanzata in calotta, la quale preferenza non ha rilievo nella sua causa attuale, ha dovuto però riconoscere che anche la perforazione in calotta è metodo usa= tissimo. Ma sopra tutto sta che il perito ha in con= creto distrutto tutti i finti timori della Silp circa il profetizzato consequenziale gravissimo ritardo che ne sarebbe derivato.

Egli invero per quanto abbia messo in luce più le xx teorie della Silp che quelle del Palestro è venuto a questo risultato pratico e contingente; il ritardo sa= rebbe stato di soli I30 giorni.
Ma noi possiamo dimostrare anche errata questa quantità di ritardo ritenuta dal perito.

Nella sua relazione il Perito invero per giungere ai I30 giorni esclude dal computo dei giorni lavorativi i gior= ni festivi, allegando la quasi impossibilità di ottenere

il permesso di lavorare nei giorni festivi dalla competente Autorità, ossia dal Prefetto di Spezia.

Ora noi produciamo un certificato appunto del Prefetto di Spezia, dal quale emerge, che tale autorità aveva già accordato al Palestro il permesso di lavorare nei giorni festivi continuativamente fino a tutto il 31 dicembre 1929 !

Se nei capitoli istituiti dal perito si aggiungono ai giorni lavorativi anche i festivi il ritardo calcolcato sfuma e dilegua.

Donde all'inconsistenza inndiritto della pretesa della SILP si aggiunge la inconsistenza in fatto ed in concreto.

Ciò posto appare sicuro, come la pretesa inadempienza incorsa e consumata dal Palestro col dà lui divisato sistema di escavazione ad una vola avanzata non abbia giustificazione qualsiasi.

Mentre è poi sicuro, che avendo la Silp, col violento allontanamento del Palestro, reso impossibile la perforazione ad una sola avanzata non può dal fatto non seguito derivare ragione per lamentarne le conseguenze che restano allo stato di semplice ipotesi.

Ciò costituisce uh aggravante della iniquità consumata dalla SILP, operando la rescissione del contratto, poichè accerta che se non la poteva attuare legittimamente senza ricorrere al Giudice, ove al Giudice fosser ricorsa, non l'avrebbe ottenuta, poichè nel fatto non ricorrevano gli estremi di una violazione contrattuale.

E che il preteso ritardo non fosse tale da indurre la impossibilità di compiere i lavori del termine prefisso risulta anche da un ordine di servizio del direttore dei lavori portante la data del 4 maggio 1929 e così posteriore di pochi giorni all'allontamamento violento del Palestro.

Esso fa parte degli allegati della SILP e porta il n.

In esso si constata un ritardo, ma si aggiunge che i lavori potevano compiersi nel termine e si accerta che le catastrofiche previsioni della SILP non erano punto divise dalla Direzione in loro dei lavori più di ogni altro ufficio competente.

Donde può be; fondatamente, conchiudersi che le due pretese ina= dempienze delle quali si è mossa accusa al Palestro non hanno fonda= mento nè in diritto, nè in fatto.

Questa sintetica constatazione toglie forse opportunità da una osservazione di carattere giuridico quella cioè che le pretese so= spensioni che dimostrammo inesistenti, tutto concedendo, non costi= tuirebbero che insignificanti ritardi alla esecuzione. Ed è risapu= to che il semplice ritardo alla esecuzione fu sempre ritenuto non costituire, meno casi eccezionali, inesecuzione dell'obbligazione e tanto meno tale da essere elevato a causa di rescissione.

Due altri fatti di inadempienza ha dedotto la SILP nel suo que= sito e che si riferirebbero alle persone introdotte sui lavori dal Palestro ed ai materiali dal Palestro usati ed adoperati nell'esecu zione.

Circa il personale del Palestro la SILP ha in una sua memoria rife= rito l'insignificante fatto di un diverbio tra altre delle persone addette ai lavori ed un assistente delle FF.SS.

Ma ha, evidentemente, abbandonato questo rimarco non avendo curato di darne giustificazione qualsiasi così nella prova docu= mentale che in quella orale. Invece, ha curato, o per meglio dire, tentato di dare una giustificazione dei suoi allegati, all'appunto circa i materiali.

Ma il tentativo è stato inane e vano.

Queste sono le meschine risultanze.

Un giorno del I929 gli assistenti delle Ferrovie Stato rifiutarono la sabbia proveniente dal Magra, comechè terrosa. Il rifiuto apparve strano quanto ingiusto, perchè la sabbia del Magra era stata sempre usata prima senza eccezioni. Tutto comunque riduase, in sostanza, all'ordine di lavarla.

Una°due volte furono riscontrati nei mattoni alcuni pezzi deformati. Fu ordinato di metterli da parte; di non usarli per la volta, ma nelle costruzioni dei muri.

Fu ahche rilevato, una o due volte che i mattoni non venivano sufficientemente bagnati.

Tutto qui: e certo non è meno che niente in un lavoro di milioni e di mesi.

Eguali rimarchi e simili inconvenienti sono comunissimi in ogni lavoroned essi, qualche volta, servono a dimostrare non del tutto vana la presenza degli assistenti.

Prospettare simili fatti come inadempienze e per di più tali da giustificare la risoluzione di un contratto di colossali proporzioni appare veramente ridicolo.

Dunque l'accusa è rimasta senza contenuto e senza giustificazione.

E resta senza giustificazione ed anche senza attendibilit scusa, in tutta la sua iniquità di delitto civile consumato dalla SILP ai danni del Palestro.

E' ancora necessario sottoporre all'attenzione dell'on. Collegio alcuni rilievi sulle inadempienze consumate dalla SILP nei confronti del Palestro.

Una prima fu quella di non aver voluto rilasciare la PROCURA, onde Palestro potesse agire nei confronti dei terzi, a seconda delle necessità del lavoro e specialmente aver contatto e rappresentanza nei confronti dell'Amministrazione appaltante.

Il rifiuto fu illegittimo.

Se è vero che i contratti debbono essere eseguiti di buona fede ed obbligano perciò non solo a quanto è in essi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano, secondo l'equità, gli usi e la legge, (art. II24 Cod.Civ.) è altrettanto sicuro che gli accordi passati tra la SILP e Palestro imponevano che questi fosse munito di procura.

Ciò era imposto dalla natura giuridica degli accordi che già vedemmo, era quello di un subappalto, ciò volevano le regole dell'equità, perchè non poteva rispondere a queste regole consentire agli accordi [illegible] e creare una difficoltà alla loro esecuzione mettendo in difficile condizione colui che doveva eseguire i lavori. Così volevano gli usi essendo normale in accordi del genere di quelli passati tra la SILP e Palestro, che il sostituito possa avere la rappresentanza del committente specie nei confronti della stazione appaltante.

La necessità della procura risultò essere stata riconosciuta dalla SILP. La mancanza di essa produsse una serie di equivoci, di malintesi, di ritardi e fu causa della esautorizzazione del Palestro.

E la negata procura deve tanto più costituire un appunto a carico della SILP, essendo risultato, che ove Palestro avesse elevata la somma di premio per la cessione in totale dei lavori la procura sarebbe stata consentita.

Impianti igienici = Erano a carico della SILP indubbiamente. Basta all'uopo rifarsi al tenore degli accordi. E fu accertato in causa, che la SILP non li forni se non con un grave e deplorevole ritardo.

Il quale ritardo fu causa di rimarchi, di richiami e rimbrotti da parte dell'Autorità, creando intorno ai lavori e nei confronti

dell'Autorità un ambiente se non ostile certo non amicale e che condusse la stazione appaltante ad un regime di severità a tutto danno del Palestro, esecutore dei lavori.

Vagoncini = Il Palestro non ha che a richiamarsi alle precedenti sue memorie, in proposito agli inadatti vagoncini preparati e consegnatigli dalla SILP.

La relazione del perito per quanto, in apparenza, contraria ai rilievi Palestro tale non è in sostanza specie ove si tenga conto di alcuni errori evidenti di giudizio e di fatto nei quali il perito è caduto.

Non può non essere ritenuto un errore l'affermazione del perito che le casse larghe sieno le più pratiche e convenienti per una galleria specie ad un solo binario? Sono errate le dimensioni dei vagoni indicate ed avute presenti dal perito? Invero la larghezza totale del vagone non era di m. I.40 ma di m. I.55. Quella dei vagoni ridotti non era di m. I.25 ma di m. I.40. Date queste dimensioni balza evidente che se la larghezza dello scavo è di m. 3 e quella dei vagoni di m. I.65 resta uno spazio di m. I.35 nel quale devono trovar posto i tubi di ventilazione (0.60) le armature ai due lati (altri 0.60) restando così m.0.I5 per il passaggio delle persone. E quando si tenga ancora presente la inclinazione delle armature all'altezza del vagone, ne conseguirà incontrastabilmente uno spazio appena sufficiente per il passaggio dei vagoni. Questa la avvisata praticità dei vagoni larghi in galleria!

Il perito cita nella sua relazione la Galleria di Pian di Setta, sia per il tempo impiegato a forarla, sia per i vagoni in essa impiegati.

Ora sta di fatto che il ritardo alla per orazione di quella galleria ebbe causa, in massima, in fatti di forza maggiore e che la larghezza

dei vagoni di m. I.48 e di M. I.60, in detta galleria usati, fu un grave errore ed una concausa al ritardo. Certo è che ad esempio nelle gallerie della Direttissima Firenze Bologna i vagoni usati non ebbero larghezza oltre m. I.I5.

E' per lo meno poi strano sentir dal perito che la spesa di scarico di un vagone a mezzo pala, sia eguale a quella a mezzo ribaltamento! Cosi come è un'eresia giudicar cosa facile lo spostamento a mano dei vagoni vuoti del peso di I4 quintali.

Ventilazione - La inadempienza da parte della SILP in rispetto ad proposito della ventilazione ebbe in linea di fatto conferma dalla relazione peritale, perchè il perito accertò un notevoe ritardo all'impianto della ventilazione.

Ma il perito, pur dopo tale constatazione, giunse ad una incongruente e veramente strana conclusione.

Invero egli, dopo avere ritenuto che per le condizioni ambientali, nelle quali doveva eseguirsi la perforazione della galleria l'uso della ventilazione fosse necessario ed imprescindibile a m. I50 dagli imbocchi. Accerta che la ventilazione dall'imbocco della Spezia cominciò a funzionare a m. I90; e dall'imbocco di Riomaggiore a metri 320. Ritiene che dopo lo sparo delle mine, ove esista la ventilazione meccanica, si può riprendere il lavoro dopo cinque minuti e che invece, nel concreto caso, il lavoro non poteva essere ripreso che dopo venti minuti ossia con un ritardo quadruplo.

E dopo tutto questo conclude; che nessun ritardo fu consequenziale al ritardato impianto della ventilazione.

Il giudizio del perito si confuta di per se un'insuperabile contraddizione tra i dati di fatto, di tecnica esperienza e la conclusione, ma comunque a dimostrazione tangibile della erroneità delle conclusioni del perito mi richiamo questi dati accertati dai diagram-

mi del lavoro riguardahti la perforazione dalla parte di Riomaggiore.

I928	Luglio	media giornaliera di avanzata	m. I.25
id.	agosto	" " " "	" 2.94
	settembre	" " " "	" 3.58
	ottobre	" " " "	" 3.72
	novembre dal I° al IO		" 3.38
			m. I4.87

media giornaliera di questo periodo senza ventilazione 2.97.

Dopo l'applicazione della ventilazione si ebbero i seguenti risultati:

I928	dal IO al 30 novembre avanzata media giornaliera	4.0I
	dicembre	3.90
I929	gennaio	4.37
	febbraio	4.62
	marzo	4.55
		3.I3
		24.58

e così una media giornaliera di m. 4.IO e con una differenza in più di m. I.I3 al giorno.

E così per giorni 40 ~~mmx~~ un ritardo all'avanzata di m. 45.20.

Dunque la SILP consumò una inadempienza nell'apprestamento della ventilazione che si ripercosse sull'andamento dei lavori in modo notevole.

Sul quesito unico della SILP e su quesito IV del Palestro

Alla stregua delle risultanze superiormente esaminate deve darsi soluzione ai suddetti quesiti.

Essi sono in diametrale contrasto fra loro, ma la soluzione dell'uno è legata alla soluzione dell'altro, donde la opportunità, se non

la necessità di trattarhe congiuntamente.

Vuole la SILP, con il suo quesito, che sia conclamata la inadempienza del Palestro agli intercorsi accordi e sia Palestro condannato al risarcimento dei danni; chiede Palestro che sia dichiarata inadempiente la SILP e sia essa condannata al risarcimento dei danni.

Ora cominciando dal quesito unico della SILP si rileva dal tenore di esso che la dichiarazione di inadempienza del Palestro dovrebbe essere titolata dal TEMPO, dal METODO, dal PERSONALE, e dai MATERIALI impiegati, applicati ed usati dal Palestro.

Per quanto riguarda il tempo si tratterebbe delle sospensioni. Ci richiamiamo a quanto già dicemmo e rilevammo".

Tutto si ridusse a brevissimi periodi di rallentamento insignificanti sotto ogni aspetto. Più insignificanti se si confrontino colla grandiosità del lavoro e del termine fissato per il compimento di esso.

Un rilievo balza spontaneo quello che il ritardo prodotto al ritmo del lavoro dal ritardo all'impianto della ventilazione meccanica, imputabile alla SILP, fu dieci volte maggiore di quello che può essere stato conseguenza dei due brevissimi rallentamenti.

Abbiamo rilevato che la stessa direzione dei lavori espresse con ordine di servizio l'opinione quando già erano avvenuti rallentamenti; che i lavori potevano compiersi perfettamente nel termine.

In questo senso suona anche la relazione peritale, specie se corretta per quanto riguarda i giorni festivi, come dimostrammo?

Per quanto riguarda il METODO! con che si allude al sistema di escavazione che il Palestro aveva in animo di adottare, sono certi questi rilievi che già sottoponemmo alla attenzione del Collegio Ill.mo: (a) il metodo del lavoro spetta alla libera iniziativa

dell'Imprenditore per regola sostanziale; = (b) negli accordi intercorsi tra le parti non fu pattuita naa eccezione.

Ciò che è un diritto non può essere una colpa.

La relazione peritale ha accertato che il metodo della perforazione ad una sola avanzata in calotta è altro dei metodi tecnicamente usati. La relazione peritale ha anche ritenuto che con esso si sarebbe escavata la galleria con un ritardo minore di quello incorso dalla SILP, senza conseguenze del resto, perchè fu consentita con ogni maggiore facilità la chiesta proroga.

Il gran parlare che si è fatto del metodo di escavazione non ha altra ragione che nella fissazione di un eminente teorico quale è il Gerardi. Mentre spesso la pratica val più della teoria.

Per quanto riguarda il PERSONALE lo appunto che voleva muovere la SILP restò allo stato di un punto interrogativo.

Per quanto riguarda i MATERIALI non vogliamo pensare che il Collegio possa indugiarsi sopra una partita di sabbia che si desiderò più lavata, nè su alcuni mattoni deformati o poco bagnati, ak che si riducessero tutti i rimarchi della SILP.

Si può comprendere il quesito proposto dalla SILP solo come una avvisata necessità di tentare una pretestuosa compensazione dei danni enormi che essa sentì di avere col suo fatto delittuoso causati al Palestro. Il quesito col quale la SILP vorrebbe dei danni ha tutto il sapore dei danni che un inquilino moroso al fitto accampa nei confronti del locatore per pretesti vizii della casa, che, intanto, abita e gode.

Del resto la SILP non solo non ha giustificato un centesimo di danno, ma col suo procedimento arbitrario si è messa nella condizione giuridica di non poterne chiedere ed ha creato uno stato di cose che ne rende impossibile lo accertamento ed il caricamento.

Dunque, indubbiamente, al quesito della SILP deve darsi dai Giudici dell'equità una soluzione negativa, più precisa e totale di quella che vi avrebbero data e fecero presentire i Giudici di diritto.

Per quanto riguarda il quesito IV del Palestro, la risoluzione deve essere in senso affermativo.

A dimostrar ciò basterà che ci richiamiamo a quanto già dicemmo.

E' la vittima di un consumato delitto civile, o meglio di una serie di delitti civili che reclama dai Giudici dell'equità la giusta prommncia contro il colpevole.

Arbitraria, illegale, illegittima ed ingiusta dimostrammo essere stata la risoluzione di fatto consumata dalla SILP degli accordi che erano in corso di esecuzione.

I modi con cui fu compiuta ne aggravarono la iniquità e l'ingiustizia. La risoluzione arbitraria divarieò ogni limite, perchè giunse fino all'impossessamento delle cose del Palestro che non appartenevano andora ai lavori, se non come una provvista.

Lo impossessamento avvenne ancora prima e pentre era in corso la perizia=inventario? E la prepotenza della SILP giunse fino alla distruzione organica degli attrezzi, mezzi di lavoro e provviste del Palestro perchè la SILP come scrisse, in una sua controprotesta delli 7 maggio I929, intendeva usare delle cose Palestro quanto le tornava comodo, delle altre si riservava ad invitarlo a fare (la penna come la lingua fa delle volte degli scherzi) il REGOLARE e pronto ritiro.

Palestro non fu diffidato, non ebbe termini di mora; egli fu cacciato come un servo infedele con somma offesa anche al suo onore, decoro e reputazione di industriale e di uomo. Pur nel tempo stesso privandolo delle cose sue, che la SILP andava ad usare per il compimento de

lavori a tutto suo ingiusto vantaggio.

Possiamo dire che l'autorità della cosa giudicata sorregge la domanda del Palestro, in quanto alle premesse del compromesso fu richiamata la sentenza del Tribunale della Spezia che primo ebbe ad occuparsi dei fatti consumati dalla SILP scrivendo nella detta sua sentenza 5 maggio =I5 giugno I929...."non può sorgere il minimo dubbio che tutto ciò consumi un delitto civile."

La quantità dei danni dal Palestro subita è enorme e la giustificazione di essi balza dal solo pensare alla spogliazione subita e alla impotenza lavorativa in cui fu messo.

Sul quesito V del Palestro

Esso riguarda la restituzione della cauzione data dal Palestro e da restituirsi, giusti gli accordi, tre mesi dopo lo accertamento da parte dell'Impresa della regolare ultimazione dei lavori.

Questa ultimazione da parte del Palestro, che era la condizione della liberazione, fu resa impossibile, per fatto, colpa e dolo della SILP, fin dal 19 aprile I929, epp ure la cauzione non solo non fu ancora liberata, ma la SILP resiste a tale liberazione.

La SILP si è presa i lavori e tiene la cauzione;

Francamente credevamo che il Collegio Ill.mo, in omaggio alla regola del diritto e dell'equità, al fine della interrazione, quanto più sollecita dello spogliato, avrebbe, con provvedimento immediato e separato, ordinata la liberazione della cauzione.

Recita l'articolo II69 del Cod.Civ.: la condizione si ha per adempiuta, quando lo stesso obbligato, sotto condizione, ne abbia impedito l'adempimento. Peggio se l'impedimento fu delittuoso. Recitano e conclamano le regole dell'equità, che non è consentibile ad alcuno rescindere un contratto di arbitrio e trattenere quanto era stato dato per garanzia della esecuzione di esso.

E, nel caso, aggiungono ancora queste regole: tanto più se il detentore della garanzia si sia anche impadronito, illecitamente, delle cose di colui che aveva data la garanzia e tali cose di ingente valore detenga.

Attendiamo quindi dall'Ill.mo Collegio l'ordine della restituzione o meglio della liberazione della cauzione che solo un intento non qualificabile può suggerire alla SILP di resistere a liberare.

Sul quesito I del Palestro

Ha per oggetto la domanda di pagamento dei lavori e delle cose di Palestro, delle quali la SILP si appropriò. Punto di contesta fu la determinazione delle quantità e valori.

Furono tra le parti tenute adunanze, sotto la guida di altro degli Ill.mo arbitri, per vedere di giungere a consensuali constatazioni.

Per quel tanto di quantità e valori che non fu concordato, riteniamo che si debbano applicare queste sicure regole di diritto, certamente applicabili per analogia.

Chi versa in colpa deve essere caricato di tutte le conseguenze anche derivate da concause o da avvenimenti estranei alle parti.

Se non è possibile fissare quantità e valori di cose delle quali altri si impadronì, la impossibilità deve andare a carico di chi consumò l'appropriazione.

Se alcuno deve una resa di conti e non la dà al Giudice può deflettere la dichiarazione giurata di colui al quale il conto doveva essere reso.

Se così vogliono le regole del diritto positivo tanto più lo vogliono quelle dell'equità.

Quindi dovranno alla soluzione del quesito attenersi le dichiarazioni del Palestro tanto più se confortate da qualche principio di prova ed in ogni caso affermato con giuramento suppletivo.

=====

Per quanto riguarda gli altri quesiti si richiamano le precedenti memorie.

Genova, I° Marzo I932=X

Firmato: Avv. Federico Canale

Si producono: a)5 giornaliere delle quali 3 riguardano lo imbocco Spezia e 2 lo imbocco Riomaggiore.

b)Certificato della Prefettura di Spezia delli 28 febbraio I929.

c)N. 3 fascicoli contenenti fatture: (legnami, materiali diversi e piani inclinati)elencate sulle copertine.

Volta Mantovana, 28/8 1932

Caro Bindo,

Da Volta, dove rimarrò qualche giorno ancora, debbo importunarti per una segnalazione che mi è richiesta, con assidua affannosa ~~assistenza~~, da un amico carissimo a cui non posso rifiutare ~~[illegible]~~ un qualche interessamento alle sue ~~richieste~~ vicende.

Trattasi di un arbitrato ~~da rendere~~ che si svolge a Genova fra il sig. Palestro e ~~una~~ la Società per Opere Pubbliche. Presiede il Collegio un ex-magistrato ~~designato~~ nominato dal Primo Presidente della Corte: il comm. Martorelli.

Ebbene la quale prosiglia dell'occasione per mandare a te e famiglia i migliori saluti miei e di mia moglie.

Del ~~Presidente~~ Martorelli si ha la maggiore stima e si conosce la perfetta correttezza. Ma gli interessati, e precisamente il Talestro - ~~e~~ nella vigilante attesa di un lodo che per lui è importantissimo - vorrebbe poter sapere che il Primo Presidente che ha nominato il capo del collegio arbitrale, vigila pure e assicura con la sua alta autorità la imparzialità del giudizio.

Io ho già detto che non occorre segnalazione alcuna perchè questa assoluta imparzialità si è osservata, ~~e~~ ma la ansiosa ~~attesa~~ e ~~già~~ attesa ~~di~~ dell'interessato non si placa se non ..... riesce a importunare l'amico perchè, ancora una volta importuni, l'amico. Ecco la ragione di questa mia

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Sua Eccellenza

On. Avv. Ivanoe Bonomi

ROMA

Piazza della Libertà; 4

ASSR

ARRIVI E DISTRIB. TRENTO
24 3.3.2 15
REP. ORD.

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

Milano, 11 Marzo 1932.

Carissimo Bonomi,

Ti trasmetto in originale gli appunti che riguardano la pratica del noto mutuo che tu dovresti tentare presso l'Istituto Italiano di Credito Fondiario della Banca d'Italia.

Il mutuo dovrebbe essere di effettivi 4milioni e mezzo.

Vedrai che ~~vi è~~ garanzia notevole e che mi pare vi possa essere margine per una trattativa.

Sono a tua disposizione per tutti quegli ulteriori chiarimenti che ti potessero occorrere.

Spero di vederti presto a Roma.

Cordiali saluti.

ALLEG/ I lett.Soc.Imm.Giovanna 24/2/32
I " Fra Galgario 4/2/32

Società Immobiliare Giovanna

Anonima con Sede Sociale in Milano
Capitale L. 470.000 interamente versato

Milano (117), li 24/2=1932
Via Boccaccio, 15 - Telef. 81-050

Egr. Sig. Avv. Birondi

Milano

A seguito del colloquio di ieri Le Comunico :

La Società Giovanna possiede un'area di terreno fabbricabile nella zona di Via Fra Galgario-Via Baggio della superficie di Mq.19830.=
L'area è già delimitata da strade in base al nuovo piano regolatore, e dotate di fognature e condutture di acqua potabile.
Il terreno è stato acquistato in base a L.220.= al metro quadrato per un valore complessivo quindi di L.4.362.600,=
Il terreno è in continuazione e fa corpo coi fabbricati della Società Fra Galgario.
Le azioni della Società sono completamente nostre.

Cordiali saluti

SOC. ANON. IMMOBILIARE
FRA GALGARIO
CAPITALE SOCIALE L. 5.000.000 INTER. VERSATO

VIA BOCCACCIO, 15 - MILANO (117) - TELEF. 81050

MILANO, 24 Febbraio 1932

Egr. Sig. Avv. Birondi

Milano

Il corpo dei fabbricati della Società Fra Galgario è costituito da N°8 case costruite sopra un'area di Mq.6500.= con fronti in Via Fra Galgario e Via Baggio.

Numero complessivo dei vani.....1002

Numero dei locali,negozi,garages affittabili..... 905

Incasso attuale per i locali affittati.....L.605.570.=

Incasso presumibile dei locali ancora da affittare.....L.247.000.=

Incasso totale a locali tutti affittati..... L.852.570.=

I Fabbricati sono costati per la costruzione e per il terreno L.12.700.000.=

La spesa annuale per la gestione delle case(portinerie, acqua, luce, ecc.) è di L.72.000.=

Credo che i dati Le siano sufficienti; in ogni modo sono sempre a di Lei completa disposizione.

Cordiali saluti

Roma, 8 aprile 1932

Caro Birondi,

Ho conferito a lungo con l'Istituto Fondiario di Credito Italiano per ~~il~~ eventuale mutuo ~~alla~~ ~~Società Fra Galgario~~ del quale mi hai parlato.

Il mutuo è possibilissimo, ma l'Istituto deve limitarlo alla sola Soc. "Fra Galgario", non potendo, per i suoi statuti concedere mutui su aree fabbricali che non danno reddito, e quindi si dovranno escludere i terreni della Soc. "Giovanna".

Se gli stabili della "Fra Galgario" possono essere stimati nove milioni un mutuo ~~della~~ per la metà, cioè £ 4.500.000, può essere consentito.

Per prendere in considerazione la domanda della quale unisco il modulo, ~~[illegible]~~ sono necessarie alcune informazioni:

1° Perchè la Società non si è diretta all'Istituto Fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde? Di solito l'Istituto opera nell'Italia Centrale, la Cassa opera in Lombardia, e l'uno non invade il campo dell'altra. ~~Sarebbe perciò~~ Ragioni di cortesia vogliono che si possa ~~[illegible]~~ spiegare la deroga alla norma, che non è però affatto impegnativa.

2° Dove sono le Vie Baggio e Fra Galgario? In

quale quartiere? Sarebbe utilissima una pianta dei fabbricati.

3°. I fabbricati sono di carattere popolare ed economico? ~~oppure~~ L'Istituto li preferisce a quelli di lusso, difficilmente affittabili. Sono terminati completamente?

Mandami queste informazioni e intanto esamina le condizioni del mutuo, tenendo presente che l'Istituto si incarica di collocare le cartelle, che ora valgono sul mercato £ 497. Di più mi si avverte che per quanto l'Istituto possa consentire mutui per 50 anni, di norma li limita a 30 o a 40 anni.

~~Cordiali saluti~~ ~~dal tuo aff.~~

Se la pratica avrà corso la Direzione dell'Istituto consiglia di dividere in due o tre lotti i fabbricati ~~e~~ e così in due o tre ~~quote il~~ mutui ~~il~~ ~~la~~ somma complessiva richiesta. Ciò conviene tanto al mutuante quanto al mutuatario.

Cordiali saluti dal tuo aff.

f.to Bonomi

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

MILANO
22-23
9 · IV
FERROVIA

Sua Eccellenza

On. Avv. Ivanoe Bonomi

R O M A

Piazza della Libertà = 4

ROMA
14-15
10 • IV
32 • X
DISTRIBUZIONE

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano, 9 Aprile 1932.

Caro Bonomi,

Ho ricevuto la tua prima lettera relativa all'arbitrato PALESTRO = SOC. IMPRESE LAVORI PUBBLICI, e l'altra relativa al mutuo per la FRA GALGARIO.

Ti ringrazio.

Per quanto riguarda l'arbitrato, gradirei che tu, senza dar nell'occhio, cercassi di incontrare Pallastrelli, per poter sentire che cosa ha deciso, dopo la sua visita a Genova, e dopo il colloquio con il suo arbitro ing. Clerle.

Sarebbe poi opportunissimo che tu facessi una corsa da S.E. il Primo Presidente, per tentare quel tal passo con Martorelli.

Attendo che tu mi dia un cenno di assicurazione in proposito.

Quanto al mutuo per la Fra Galgario, io, appena avrò le risposte alle tue domande, provvederò a scriverti, o, meglio, a venire a Roma per trattare a fondo l'argomento.

Grazie ancora, e cordialissimi saluti.

Bonomi

Indicazioni eventuali abbreviate (Mod. 30 Teleg. 1922)

INDICAZIONI DI URGENZA					UFFICIO TELEGRAFICO
	Urgente	oppure = D =	Espresso pagato	oppure = XP =	
	Risposta pagata a parole	» = RPs =	Espresso pagato a	» = XPs =	
	Risposta pagata urgente a parole	» = RPDs =	Espresso pagato telegrafo (dal suo avviso fatto dalla [illegible])	» = XPT =	
	Telegramma collazionato	» = TC =	Espresso pagato lettera (dal suo avviso fatto dalla [illegible])	» = XPP =	
	Avviso di ricevimento telegrafico	» = PC =	Da consegnarsi in mano [illegible]	» = MP =	
	Avviso di ricevimento telegrafico urgente	» = PCD =	Firma [illegible]	» = TR =	
	Avviso di ricevimento postale	» = PCP =	Fer[illegible]	» = GP =	
	Fer[illegible] proseguire	» = FS =	Fer[illegible]	» = GPR =	
	Fer proseguire pagata	» = FSP =	X + FKRL 4 =	» = TM =	
	Posta raccomandata	» = PR =	Cor[illegible] indicati	» = CTA =	

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data [illegible] della consegna del [illegible] il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

+ IN MIC 1080 / BIN 35 MTZN +

Ricevuto il 23 . 192 ore 11.50

Pel Circuito N. 100 Ricevente

[illegible] corrispondenti al tempo medio dell'Europa centrale, e [illegible] passi esteri di seguito [illegible] dell'estero.
Nei telegrammi [illegible] si prima [illegible] telegrammi, si [illegible] l'ora e minuti della presentazione.

APP. X. 1145

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	

1080 RM MILANO 49399 37/35 23 10/20

PREGOTI SE TI EST APPENA POSSIBILE FARE NOTO PASSO PRESSO CORTE APPELLO GENOVA PER ARBITRATO PALESTRO STOP PRESIDENTE COLLEGIO COMMENDATORE MARTORELLI STOP ATTENDO CONFERMA TELEGRAFATOTI ANCHE ROMA CORDIALMENTE BIRONDI

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma solo 10 centesimi.

Ord. 4 — S.I.T.A. Ancona — 1-7 [illegible] — C. 2.000.000

N. 34 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore 1935

ECCELLENZA RONCMI PIAZZA LIBERTA 4 ROMA

220

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.

Il latore rimette una ricevuta a stampo quando è incaricato di una riscossione.

N. B. - Primo lembo da piegare

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano, 26 Aprile 1932.

Caro Bonomi,

Hai ragione. Quando io ti ho scritto, a proposito del marche= se Berlingeri, volevo alludere al marchese Annibale Berlingeri.

Ti prego di volerti interessare a fondo anche su questo argo= mento, se sia possibile farlo dichiarare fallito, e dove sia possibile accendere con qualche utilità un precetto immobiliare a vantaggio della Banca Belinzaghi.

Grazie della lettera per Gorio.

Vedi di rispondermi anche per Cottini.

Cordialissimi saluti.

Ottavio Zanetti

Roma, 8 maggio 1932

Caro Birondi,

Eccoti, in breve, le risposte alle tue lettere.

Arbitrato di Genova. - La mia impressione sulla visita al Primo Presidente è complessa. Credo che l'amico si interessi della cosa, ma credo altresì che lo faccia con tanto poco garbo ~~che~~ da ~~credo~~ ~~[illegible]~~ compromettere la sua efficacia. L'uomo è assai diverso da l'antico Primo Presidente di Milano che aveva attitudini squisite per dire e non dire, per lasciar intendere e per impressionare. Qui invece l'uomo è duro, piuttosto rozzo, niente affatto diplomatico.

Gli ho, per tuo consiglio, scritto ora un biglietto per rammentargli la cosa.

Questione Berlingeri - Ho chieste ad amici calabresi notizie del Marchese. So molte cose di lui e della sua parentela, che giunge fino ai Modrone di Milano ai quali ha sposato una figlia; ma non ho potuto sapere nulla di preciso sulla sua attività finanziaria per scovare in essa la qualità di commerciante ai fini del possibile fallimento. Qui a Roma ha una villa, ma le sue proprietà sono tutte in Calabria. ~~dove non ho amici veramente fidati ai quali~~

~~rivolgermi~~. Ci sei rivolto ad avvocati calabresi? Per esempio: a Lombardi di Catanzaro o a Sensi di Cosenza? Se credi potrei interpellarli.

Questione Gorio - Gorio verrà costà per concordare l'azione verso le Banche. Io potrò fare qualche primo passo qui presso la Banca d'Italia e la Banca del Lavoro. Ma sarebbe bene conoscere anche gli avvalli per discutere con serietà. E ~~[illegible]~~ mi occorrerebbe conoscere quale è il piano tuo e di Lichinchi per procedere di intesa.

Tieni presente (perchè è la verità) che lo Stato non dà il contributo di circa tre milioni (allo sconto attuale al 7%) perchè si paghino i debiti. Lo dà perchè si sistemi la posizione e si dia modo di proseguire alle aziende agricole premiate. Quindi il discorso da fare è questo: o i creditori aderiscono ad una ragionevole sistemazione o il contributo non viene più dato, con che essi ritornano in altissimo mare. Ergo: è conveniente per loro giungere ad un concordato ~~col contributo che ad un~~ piuttosto di rischiare il tutto per il tutto.

Ci avverto che mercoledì, giovedì e venerdì sarò ancora a Venezia per terminare finalmente l'affare Trova.

Ciao. Cordiali saluti.

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano, 6 Giugno 1932.

Caro Bonomi,

Ho ricevuto la tua del 5 corrente.

Ti ringrazio per le notizie che mi fornisci sia intorno alla situazione della Società Idroelettrica Alto Cadore, sia per quel che riguarda la faccenda Pallastrelli.

Confido per mercoledì a questo proposito di esserti preciso per darti modo di parlare molto chiaro a questo magnifico gentiluomo.

Per quanto riguarda la pratica BELINZAGHI-BERLINGERI io sono del parere che vi convenga concentrare tutte le speranze su Orvinio, procedere rapidamente al secondo pignoramento, poi fissare la data dell'asta, avvertendomene, perchè io sia in grado qui a Milano presso la Comit di tentare la transazione. Se questa non riuscisse, la Banca Belinzaghi darà disposizioni per l'acquisto dei mobili ed il relativo ritiro, per una successiva vendita a partita privata. Ma l'importante è che voi fissiate la data di vendita presto.

Cordiali saluti.

P.S. Per Gorio attendo che tu mi faccia avere tempestivamente notizia della lettera che Nicotra spedirà alle banche per poi fare il passo presso il Credito Italiano ed a Brescia.

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano 9 giugno 1932

Caro Bonomi,

Ho ricevuto la tua dell'8 corr.

Ho scritto subito alla Banca per avere istruzioni precise; appena esse mi saranno fornite, te le comunicherò.

Mi preme però disapere se il pignoramento della Banca Commerciale sui mobili di Orvinio sia stato fatto anche per il titolo derivatole dall'essersi surrogata all'Esattoria nel credito privilegiato che quest'ultima vantava nei confronti del Berlingieri.

Ti rinnovo però, la preghiera di far fissare subito l'asta, perchè io sono quasi sicuro che la Banca Belinzaghi si deciderà a rendersi acquirente dei mobili di Orvinio.

Ti prego di essermi preciso sollecitamente.

======

Quanto alla pratica Pallastrelli, ti sarò preciso fra qualche giorno, ma certamente prima del 15 corr.

Cordialissimi saluti

Bonomi

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano, 2 Giugno 1932.

Caro Bonomi,

Tu avrai certamente avuto la mia lettera con l'assegno relativo alla pratica BERLINGIERI.

Ti ringrazio delle notizie che mi hai date a proposito della vertenza PALESTRO.

La domanda di dilazione che formula il Pallastrelli però è veramente eccessiva. Vedi di fargliela concretare e di dimmi quali garanzie egli può dare, oltre alla sua firma, per il pagamento alle scadenze eventualmente accettate.

Ti saluto con viva cordialità.

Indicazioni eventuali abbreviate

(Mod. 30 Telegr. 1930)

(vm)

INDICAZIONI DI URGENZA

Urgente	oppure = D =	Avviso di ricevimento postale	oppure = PCP =
Urgentissimo	» = UGS =	Far proseguire	» = FS =
Parzialmente urgente	» = PU =	Far proseguire pagato	» = FSP =
Differito	» = LCF =	Posta raccomandata	» = PR =
	» = LCO =	Espresso pagato	» = XP =
	» = LCD =	Da consegnarsi in mani proprie	» = MP =
Risposta pagata (lire o franchi oro)	» = RPz =	Fermo telegrafo	» = TR =
Telegramma collazionato	» = TC =	Fermo posta	» = GP =
Avviso di ricevimento telegrafico	» = PC =	Fermo posta raccomandata	» = GPR =
Avviso di ricevimento telegrafico urgente	» = PCD =	X indirizzi	» = TMx =
		Comunicare tutti indirizzi	» = CTx =

UFFICIO TELEGRAFICO DI 16

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della con[illegible]

Ricevuto il 12 193__ ore 1040

Ricevente RUSCITTI

Pel Circuito N. 100

= (15 1474) =

Le or[illegible] rispondente al tempo me[illegible] telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.

Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

[illegible]DANO 39199 29/28 12 9,50=,

NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
		Giorno e mese	Ore e minuti	

= PREGOTI AVVERTIRE PALLASTRELLI CHE SARO GENOVA MARTEDI ORE 15 STUDIO AWCt BENSO PIAZZA CINQUE LAMPADI 1474 SE AVRO BENESTARE DOMANI SALUTI = AWCt BIRONDI

Risposta con espresso 31-195

Patevi correntisti postali - Pagamenti e riscossioni in tutte le località del Regno - Fra correntisti i pagamenti e le riscossioni, mediante postagiro, sono eseguiti senza limitazione di somma ed in esenzione da qualsiasi tas-

Ord. 470 — 21-12-930 — S.I.T.A. Ancona — c. 3.500.000

ECC. BONOMI PIAZZA LIBERTA ROMA

245

N. ___ di recapito - Rimesso al fattorino ad ore 11.40

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.

Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.

1130

9

GENZIA RECAPIT

N. B. - Primo lembo da piegare

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

racc.

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano, 4 Giugno 1932.

Caro Bonomi,

Eccoti di ritorno, firmato, l'assegno.

Ti prego di scusarmi del contrattempo e di non dimenticare che alla Banca Belinzaghi urge un provvedimento rapido al riguardo.

Cordiali saluti.

ALLEG/ assegno circ. "Comit" Milano N.3I30I3/7
di L. 2.500.=

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano, I3 Giugno I932.

Caro Bonomi,

Ho ricevuto la Tua comunicazione relativa alla vertenza PALESTRO=S.I.L.P.

Ti prego di dire all'on. Pallastrelli che io, se egli = attraverso di te = me ne darà benesta= re, mi troverò a Genova il I5 corr. alle ore I5 nel= lo studio dell'avv. Benso (Piazza 5 Lampadi I4=74) per conferire con lui intorno alla sistemazione del= la controversia.

Cordiali saluti.

Bruno

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano, I4 Giugno I932.

Caro Bonomi,

Ho ricevuto la tua lettera con la qua= le ti lamenti dell'errato indirizzo.

In verità io non so spiegarmi l'equi= voco. Comunque ho dato disposizioni perchè esso non si ripeta.

Telegrafami la data della fissazione dell'asta con un anticipo di almeno 4 giorni, perchè io possa prendere accordi con la Banca Belinzaghi.

Cordiali saluti.

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano, 17 Giugno 1932.

Caro Bonomi,

Secondo gli accordi, ieri sono stato a Genova nella convinzione d'incontrarmi con l'on. Pallastrelli. Egli, secondo quanto mi ha affermato il personale della SILP, non si era visto a Genova, nè quel giorno, nè il giorno prima. Pare che il Pallastrelli debba andarvi per il 23.

Ti sarei grato se tu mi volessi essere preciso al riguardo, e volessi segnalare all'on. Pallastrelli la necessità che si finisca con questo giuoco, il quale mi pare trovi corrispondenza zelantissima da parte dell'avvocato della Silp, che è un certo signor Lotti. Questi, dimenticando che avrei potuto controllare le sue affermazioni, avrebbe dichiarato che l'assemblea della SILP si era tenuta; che era intervenuto il Pallastrelli per conto degli azionisti piacentini; che egli avv. Lotti per conto degli azionisti genovesi aveva sollecitato proposte transattive, ma furono proprio i piacentini a rifiutare ogni accordo.

Naturalmente questa versione è in contrasto con le notizie che mi ha dato l'ing. Fortunato, fratello di altro dei liquidatori, e mi ha confermato un sindaco della Società.

Tu dovresti quindi fare capire all'on. Pallastrelli che se non vogliamo correre rischi gravi, che potrebbero anche portare alla dichiarazione di fallimento della Società, è necessario agire con un criterio più rettilineo.

Io ad ogni modo sono a disposizione anche per il

Attendo notizie.

Cordialissimi saluti.

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano, 22 Giugno 1932.

Caro Bonomi,

Ti ringrazio delle notizie relative alla pratica ARBITRATO PALESTRO=SILP.

Io, nel frattempo, ho visto il Pallastrelli a Milano? Per tua norma, gli ho detto che le richieste del Palestro si concretavano così:

a) svincolo della cauzione

b) pagamento della somma di lire 30.000 in contanti sulle 183.000 liquidate dal collegio arbitrale

c) emissione, per le residue lire 153.000, di un effetto a 4 mesi, rinnovabile integralmente alla scadenza, da pagarsi, da parte della SILP, esaurito il secondo rinnovo, vale a dire in febbraio 1933

d) apposizione della firma dell'ing. Gerard all'effetto, per consentire eventuali atti cautelativi su quelle cosiddette riserve intestate a lui

e) risoluzione amichevole della partita che riguarda i cosiddetti piani inclinati; nel senso che la SILP provvederà a restituire quelli che sono in buono stato, ed a pagare quelli che siano fuori uso.

Il Pallastrelli mi ha dichiarato che sarebbe stato difficilissimo poter avere denaro liquido, anche per sole lire 30.000; che avrebbe aderito e fatto aderire il suo collega alla emissione di una cambiale, bancabile a 4 mesi, alle condizioni sovra enunciate; che avrebbe senz'altro provveduto allo svincolo della cauzione; che avrebbe cercato di convincere il Gerard ad apporre la sua firma sull'effetto e che avrebbe accelerato la situazione dei piani inclinati.

Ti prego di insistere per vedere se egli può fare uno sforzo, per dare una modesta somma in contanti sulle 183/mila assegnate al Palestro. Ma, soprattutto, ricordagli che io vorrei definire il giorno 27 corr.

Cordialissimi saluti

A. Bonomi

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

ESPRESSO

Milano, 25 Giugno 1932.

Caro Bonomi,

Ti confermo il mio telegramma odierno.

A Pallastrelli devi dire che bisogna spostare, al giorno 28, la sua andata a Genova, perchè il 27 sono impegnato a Milano; e devi dirgli anche che la sua collaborazione ha da essere cordiale e leale come è stata e sarà la mia; altrimenti potrebbe darsi che, tirati poi capelli, pagassimo la tassa della sentenza; e chissà che il diavolo non sia così nero come ce l'hanno voluto dipingere.

Cordialissimi saluti.

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano, 30 Giugno 1932.

Caro Bonomi,

Ti avrà già riferito l'on. Pallastrel=
li che abbiamo finalmente concluso il rapporto PALE=
STRO-S.I.L.P.

Ti confesso la verità che vi è stato un momento in cui il contegno ambiguo del Pallastrel=
li, assecondato dal cooliquidatore, aveva minacciato di fare andare a monte tutto.

Comunque la cosa è finita.

Fammi sapere se per le tue prestazioni in questa pratica, stanno bene lire mille.

Cordiali saluti.

Bonomi

Roma, 4 luglio 1932

Caro Bérenti,

Sottastrelli - Sono lieto che ci sia anche io.
Le lire mille che mi hai offerto stanno benissimo. Grazie.

Berlinguer - Ho preso atto della tua lettera. Devo riservare le informazioni.
Ho dato disposizione per sospendere la vendita. Ti scrivo come desideri, avvertendoti che veramente ~~il~~ ~~ci~~ ~~ti~~ ~~ci~~ ~~ti~~ ~~ci~~ ~~ti

Il P. M. ci è stato favorevole
~~Prima~~ a Kaiser sera conosceremo
l'esito.

Saluti cordiali

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano 9 Luglio 1932

Raccomandata

Caro Bonomi,

Eccoti un assegno di mille lire che vorrai segnare a saldo delle tue prestazioni per la pratica Palestro-Silp.

Gradirò un tuo cenno di ricevuta a mio scarico e la notula che riguarda l'on. Gorio.

Cordialissimi saluti.

Allegato: un assegno N° F.325009 sul Credito Ital.

Ricevute 12 luglio 1932
L. mille